REGOLAMENTO (CEE) N. 1768/86 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1986

che stabilisce talune disposizioni conservative per quanto concerne il rilascio dei titoli « MCS » per certi prodotti della floricoltura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 252, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 643/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che fissa le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti appartenenti al settore delle piante vive e della floricoltura importati in Portogallo, menzionati nell'allegato XXII dell'atto di adesione [1], ha fissato i massimali indicativi previsti dall'articolo 251, paragrafo 1, dell'atto di adesione per taluni prodotti della floricoltura ;

considerando che, a norma dell'articolo 252 dell'atto di adesione, nel caso in cui l'esame dell'evoluzione degli scambi intracomunitari riveli un aumento significativo delle importazioni realizzate o prevedibili e se questa situazione porta a raggiungere o a superare il massimale indicativo di importazione del prodotto per la campagna di commercializzazione in corso, la Commissione decide secondo una procedura di urgenza le misure conservative che sono necessarie ;

considerando che per le piante ornamentali della sottovoce ex 06.02 D della tariffa doganale comune (codice Nimexe 06.02-96 e 06.02-99 il massimale indicativo è raggiunto ; che, in attesa che siano adottate, in virtù dell'articolo 252, paragrafo 3, dell'atto di adesione, le misure definitive, è opportuno rilasciare i titoli proporzionalmente ai quantitativi ancora disponibili entro il massimale indicativo e sospendere ogni nuovo rilascio di titoli per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I titoli « MCS » richiesti e notificati alla Commissione per le piante ornamentali della sottovoce ex 02.02 D della tariffa doganale comune (codice Nimexe 06.02-96 e 06.02-99) per il periodo dal 2 giugno 1986 al 4 giugno 1986 sono rilasciati fino a concorrenza del 56,56 % del quantitativo richiesto.

2. Il rilascio dei titoli « MCS » per le domande presentate a decorrere dal 5 giugno 1986 è sospeso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

[1] GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 39.